

DETERMINA DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 68 del 03.5.2022

OGGETTO: Acquisizione di un parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori "Comuni" ai fini della determinazione del PEF 2022/2025 secondo il MTR-2 ARERA. - Estensione, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, del servizio affidato alla Società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL con Determinazione N. 248/2021 CIG: ZEF3656BFF

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell'art. 33 della citata L.R. 69/2011 "[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)";
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

PRESO ATTO CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dell'Autorità Ato Toscana Sud, variato con Delibera di Assemblea n.9 del 20.04.2022;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, variato con Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 21.04.2022;

RICHIAMATA:

- la Delibera di Assemblea n. 17 del 17.06.2021 che conferiva al Responsabile dell'Area Tecnica, l'incarico di Sostituto del Direttore Generale durante le sue assenze per ferie nel residuo periodo della sua permanenza in carica, ai sensi dell'art.13 del Regolamento organizzativo dell'Ente;
- la Delibera di Assemblea n.5 del 09.02.2022 con la quale al suddetto Sostituto del Direttore Generale, sono stati attribuiti in generale il potere di rappresentanza e di firma sulla corrispondenza e in particolare tutte le funzioni assegnate al Direttore Generale dall'art. 10 dello Statuto, ad eccezione di quelle di seguito indicate:
 - art. 10 comma 1:
 - a) affidamento del servizio;
 - g) predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011 (che

- per l'esercizio 2021 sarà predisposta dal Direttore Generale in carica e trasmessa all'Assemblea);
- art 10 comma 2
 - a) adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
 - la Disposizione Organizzativa n. 02 del 04.03.2022 con la quale il Direttore Generale ha disposto che il Sostituto assorba, tra gli incarichi ad interim, anche l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa contabile e, pertanto, di Responsabile Finanziario;

RICHIAMATI i seguenti atti determinativi adottati dal Direttore Generale:

- determinazione n. 236 del 11.10.2021 con la quale:
 - è stato stabilito di avviare, per le motivazioni ivi riportate, il procedimento per l'affidamento del servizio di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell'Ambito Ato Toscana Sud per il quadriennio 2022/2025, ai sensi dell'art. 7.4 della delibera ARERA n. 363/2021;
 - è stato approvato, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, l'Avviso pubblico per indagine di mercato con richiesta di presentazione della manifestazione di interesse nonché i relativi allegati;
- determinazione n. 248 del 11.11.2021 con la quale è stato stabilito di:
 - affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 e s.m.i, il servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell'Ambito Ato Toscana Sud per il quadriennio 2022-2025 alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL, per un importo di € 18.400,00 oltre IVA;
 - approvare lo schema di lettera commerciale contenente le modalità ed il cronoprogramma per lo svolgimento dell'incarico;
 - stabilire che l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

VISTA la Nota dell'Autorità prot. 6188 dell'11.11.2021 con la quale è stata trasmessa alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento del servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, debitamente sottoscritta dall'operatore economico in data 18/11/2021;

PRESO ATTO CHE il summenzionato contratto è tuttora in essere e giungerà presumibilmente a scadenza entro il 30.06.2022;

VISTE le seguenti disposizioni:

- art. 7.4 della delibera ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF il quale stabilisce che: *“Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”*;
- art. 28.1 dell’allegato A alla delibera ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF che recita: *“Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1 [...]”*
- art. 1.1 dell’allegato A alla delibera ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF che chiarisce che l’Ente territorialmente competente o ETC è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- art. 28.3 dell’Allegato A alla delibera ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF il quale dispone che: *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”*;

VISTA altresì, la determinazione n. 2 del 04.11.2021 adottata da ARERA avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*

TENUTO CONTO CHE i chiarimenti forniti dall’ARERA con la summenzionata determinazione hanno introdotto l’obbligo, diversamente dagli anni precedenti, dell’utilizzo di uno specifico strumento di determinazione del PEF – tool di calcolo – messo a disposizione dalla stessa ARERA che deve essere utilizzato per la predisposizione del PEF da parte dei gestori e quindi anche da parte dei Comuni;

RILEVATO che i nuovi obblighi introdotti da ARERA con la determinazione n. 2 del 04.11.2021 rafforzano l’esigenza di ricorrere ad un parere professionale affidato ad un terzo indipendente anche per la validazione dei PEF dei gestori Comuni

CONSIDERATO CHE la suddetta esigenza, qualificabile come *imprevista ed imprevedibile*, può essere efficacemente soddisfatta mediante la modifica del contratto stipulato con l’operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL in data 18/11/2021, tuttora efficace tra le parti, estendendo l’originario incarico alla ulteriore attività diretta a fornire all’Ente un supporto alla validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori *“Comuni”* ai fini della determinazione del PEF 2022/2025

secondo il MTR-2 ARERA avvalendosi dello specifico tool di calcolo con rilascio di un relativo parere professionale di validazione;

DATO ATTO CHE la società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL, nell'espletamento dell'attività di Validazione del PEF Grezzo d'Ambito oggetto dell'incarico conferitole con la richiamata determinazione n. 248/2021, ha dimostrato una specifica conoscenza della regolazione ARERA, nonché la capacità di elaborare le sue valutazioni ad esito di un procedimento partecipato;

RITENUTO PERTANTO opportuno avvalersi del supporto qualificato della società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL per le attività di validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori "Comuni" ai fini della determinazione del PEF 2022/2025 secondo il MTR-2 ARERA con il rilascio di un finale apposito parere professionale di validazione;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in base al quale *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

[...]

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO CHE nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, in quanto la necessità di modifica è subentrata a seguito dell'adozione da parte dell'ARERA della determinazione n. 2/2021 che ha introdotto l'obbligo, diversamente dagli anni precedenti, dell'utilizzo di uno specifico strumento di determinazione del PEF – tool di calcolo – messo a disposizione dalla stessa ARERA, e pertanto, di una circostanza che può essere oggettivamente considerata *"imprevista ed imprevedibile"* all'atto dell'indizione della procedura di affidamento del servizio di Validazione con DDG 236/2021

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla società Paragon con Nota prot. 2841 del 03.05.2022 per lo svolgimento dell'attività sopra citata, per un importo totale di euro 9.200,00 oltre IVA per un totale di euro 11.224,00;

VISTO l'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 secondo cui *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede*

il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.”;

DATO ATTO CHE nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016, in quanto il compenso pattuito per l’integrazione dell’incarico è pari a € 9.200,00 oltre IVA di legge e quindi non superiore al 50% del valore dell’appalto in essere;

RITENUTO pertanto di estendere l’incarico, conferito alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL con DDG n. 248/2021, all’attività di redazione di un parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori “*Comuni*” ai fini della determinazione del PEF 2022/2025 secondo il MTR-2 ARERA per un compenso aggiuntivo di € 9.200,00 oltre IVA di legge per un totale di euro 11.224,00;

RILEVATO che la spesa per il servizio aggiuntivo da affidare alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL va imputata al capitolo di spesa 702 – Missione 09 Programma 03 –dell’annualità 2022 del PEG triennale 2022-2024 approvato con la Determina del Direttore Generale N. 58 del 21.04.2022, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:

- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che i nuovi obblighi introdotti da ARERA con la determinazione n. 2 del 04.11.2021 rafforzano l’esigenza di ricorrere ad un parere professionale affidato ad un terzo indipendente anche per la validazione dei PEF dei gestori Comuni, che può essere efficacemente soddisfatta mediante l’estensione del contratto stipulato con l’operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL
3. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 106 del Dlgs 50/2016, il contratto stipulato con l’operatore l’incarico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL a seguito dell’affidamento disposto con DDG n. 248/2021, estendendo l’incarico all’attività di redazione di un parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori “*Comuni*” ai fini della determinazione attraverso il tool di

calcolo del PEF 2022/2025 secondo il MTR-2 ARERA per un compenso aggiuntivo di € 9.200,00 oltre IVA di legge per un totale di euro 11.224,00;

4. Di dare atto che l'offerta tecnico-economica formulata dall'operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL con nota assunta agli atti in data 03.05.2022 prot. n. 2841, sarà recepita in apposito addendum al contratto stipulato con il medesimo operatore economico in data 18/11/2021;
5. Di impegnare per il servizio di cui al punto 2 del dispositivo, a favore dell'operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL l'importo complessivo di euro 11.224,00 mediante imputazione al capitolo di spesa 702 – Missione 09 Programma 03 –dell'annualità 2022 del PEG triennale 2022-2024 approvato con la Determina del Direttore Generale N. 58 del 21.04.2022, che presenta la necessaria disponibilità.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data ___03.05.2022

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (*)

() Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.